

NUOVO
**LESSICO
& NUVOLE**

le parole del
cambiamento
climatico



NUOVA EDIZIONE

200+ parole
12 dossier di approfondimento

a cura di
Gianni Latini
Marco Bagliani
Tommaso Orusa

prefazioni

Sergio Costa
Ministro dell'Ambiente

Stefano Geuna
rettore dell'università di Torino



NUOVO
LESSICO
e **NUVOLE:**

*le parole del
cambiamento
climatico*

*a cura di
Gianni Latini
Marco Bagliani
Tommaso Orusa*



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO



agorà scienza



UniToGO
UNIVERSITÀ DI TORINO
GREEN OFFICE

Lessico e Nuvole:

le parole del cambiamento climatico

a cura di Gianni Latini, Marco Bagliani e Tommaso Orusa

Seconda edizione, novembre 2020

Sezione Valorizzazione della Ricerca e Public Engagement (Agorà Scienza)
della Direzione Ricerca e Terza Missione - Università degli Studi di Torino
agorascienza.it / frida.unito.it / publicengagement@unito.it

UniToGO: UniTo Green Office - Università degli Studi di Torino
green.office.it / unito-go-clima@unito.it

Indirizzo e-mail di progetto: lessicoenuvole@unito.it

Progetto grafico: Dunja Lavecchia
Fotografia in copertina: pexels.com

ISBN: 9788875901752



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons
Attribuzione: Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale citando la fonte.

In uno studio realizzato da COMIECO, il consorzio che in Italia si occupa di avvio al riciclo degli imballaggi a base cellulosa, il riciclo di una tonnellata di carta, assumendo i valori ponderati tra carte grafiche e cartone, evita 210 kg CO_{2e} per tonnellata di carta come differenza tra le emissioni generate per la produzione di carta da fibre di riciclo e le emissioni evitate dalla produzione con fibre vergini. A queste si aggiungono le emissioni evitate per effetto del mancato smaltimento, pari a 1098 kg CO_{2e} per tonnellata di carta. Per ogni tonnellata di carta riciclata, sul sistema italiano, si ha, complessivamente, una evitata generazione di CO_{2e} di oltre 1300 kg.

Analogamente 1 kg di alluminio avviato a riciclo evita tra i 6 e gli 8 kg di CO₂, 1 kg di acciaio riciclato fa risparmiare poco meno di 1,5 kg di CO₂, 1 kg di plastiche evita da 1,57 a 2,1 kg di CO₂.

Se l'attenzione si sposta verso la prevenzione dei rifiuti le emissioni evitate aumentano esponenzialmente, perché significa risparmiare estrazione di materie prime e trasporti delle stesse, ma anche

energia e acqua per i trattamenti, evitare emissioni dovute alle raccolte e ai processi industriali di riciclo.

Gli studi in questo campo sono ancora pochi ma, senza entrare nei dettagli, un kg di rifiuti evitato con azioni come la riparazione e il riutilizzo o la vendita di prodotti sfusi, la dematerializzazione, la promozione dell'acqua del rubinetto e la riduzione degli imballaggi multipli, porta a una riduzione delle emissioni tra i 20 e i 60 kg di CO₂ per kg di rifiuti evitato!

Bibliografia

- Ackerman, F., (2000). "Waste Management and Climate Change", *Local Environment*, 5:2, 223-229.
- Bhada-Tata P., Hoornweg D. (2016) "Solid Waste and Climate Change". In: *State of the World. State of the World*. Island Press, Washington, DC.
- Cavallo R., Favoino E., Mercalli L. (2007) "Rifiuti e cambiamento climatico: dallo smaltimento corretto alla prevenzione". *L'ambiente* n. 6/2007, pp 8-14. Ranieri Editore. Milano.
- Cavallo R. (2011) "Meno 100 chili, Ricette per la dieta della nostra pattumiera", Edizioni Ambiente, Milano, pagg. 224.
- Cavallo R. (2018) "La Bibbia dell'ecologia, Riflessioni sulla cura del Creato", ElleDiCi Editore, Torino, pagg. 392.

/Rifugiati climatici/ Climate Refugees

ambito disciplinare
giuridico

autore
Roberto Louvin

Intendiamo, in senso generale, come **rifugiato climatico** una persona costretta a lasciare, in via temporanea o permanente, la propria residenza abituale per effetto di una degradazione ambientale, improvvisa o progressiva, dovuta a un mutamento di origine naturale o umana del **clima**.

Si tratta di persone che non possono più trovare sostentamento sicuro nelle loro terre d'origine a causa di **siccità**, erosione del suolo, **desertificazione** e altri problemi ambientali, e che nella loro disperazione sentono di non avere altra alternativa che cercare rifugio altrove, per quanto pericoloso possa rivelarsi questo tentativo (Myers, 1993).

Vi sono oggi tre principali effetti dei **cambiamenti climatici** all'origine di processi di **migrazione** forzata: l'**innalzamento del livello del mare**, l'intensificarsi delle catastrofi naturali (uragani, inondazioni, siccità, ecc.) e la diminuzione delle risorse disponibili di acqua potabile (stress idrico). Benché il cambiamento climatico sia da sempre un fattore naturale determinante nelle migrazioni umane, in epoche più remote ciò dipendeva da ragioni non condizionabili dall'intervento del genere umano. Solo con l'ingresso nell'**Antropocene**, e soprattutto a partire dagli ultimi decenni del XX secolo, il fattore umano ha inciso direttamente e in maniera crescente sul cambiamento del clima, provocando ingenti movimenti di profughi ambientali, sia nella dimensione della migrazione rurale-urbana che in quella transnazionale.

Il termine "rifugiato ambientale" ha iniziato a diventare di uso comune negli anni Settanta del secolo scorso, pur non corrispondendo ancora a una nozione giuridica formalmente consacrata. Il diritto internazionale limita attualmente gli effetti della propria protezione speciale alla sola categoria del "rifugiato politico" inteso come chi «temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova al di fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese, ovvero [...] non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale [...] non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.» (Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, art. 1, lett. A), c. 2). La figura del rifugiato ambientale non è, al momento, beneficiaria di diritti analoghi a quelli del rifugiato politico, anche se non sono mancate coraggiose e pionieristiche pronunce giudiziali tese a estendere anche ai

profughi climatici i benefici dell'asilo politico. Nel complesso, il tema del riconoscimento dello status di rifugiato per cause ambientali e climatiche è comunque finora stato affrontato in maniera episodica e contraddittoria dalle autorità nazionali e internazionali e dalle diverse giurisdizioni: in assenza di chiare e coerenti linee interpretative, la prassi seguita dai singoli stati non consente oggi alle persone costrette a fuggire per gli effetti devastanti del cambiamento climatico di esercitare gli speciali diritti che esse rivendicano. All'interno della categoria generale dei rifugiati ambientali emerge quella più circoscritta di rifugiati climatici, con i primi casi emblematici come l'evacuazione generale avviata nel 2003 dal governo della Papua Nuova Guinea dalle isole Carteret.

La dimensione del fenomeno è in costante allargamento ed è ricorrente la predizione di un numero globale planetario di sfollati climatici che potrebbe superare le 200 milioni di unità di qui al 2050.

Malgrado gli appelli delle ONG e di tutta la comunità internazionale, la figura del rifugiato ambientale e climatico resta al momento non codificata dal diritto internazionale. L'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), principale organizzazione intergovernativa operante nel campo della migrazione per promuovere una migrazione umana ordinata e la cooperazione internazionale sulle questioni migratorie, ha qualificato l'atteggiamento della comunità internazionale come "politica dello struzzo".

Alcune recenti iniziative politiche e diplomatiche hanno puntato, ancora timidamente, ad accrescere la sensibilità e il senso responsabilità riguardo al crescente impatto degli sfollamenti di massa ambientali. Le proposte in campo sono però ancora generiche, come risulta anche dall'auspicio del Parlamento europeo secondo cui «alle persone sfollate a causa degli effetti del cambiamento climatico dovrebbe essere conferito uno speciale

status di protezione internazionale, che tenga conto della natura specifica della loro situazione.» (Risoluzione del Parlamento Europeo del 5 aprile 2017, 2015/2342). Alcuni studiosi, su posizioni ancora minoritarie, teorizzano l'esistenza già oggi di un vero e proprio obbligo giuridico degli stati di proteggere i migranti climatici forzati, quando i loro paesi d'origine diventino invivibili al punto da non garantire più l'esercizio dei diritti umani inalienabili nei loro territori. Ne conseguirebbe un vero e proprio dovere, in capo agli stati, di riconoscere già adesso diritti azionabili in capo ai migranti climatici forzati, anche a prescindere dalla loro auspicabile futura formalizzazione nelle carte internazionali (Sciacaluga, 2020). In risposta alle evidenti lacune del diritto internazionale, sono emerse delle prime proposte volte all'adozione di specifici strumenti giuridici che sanciscano ufficialmente lo status di rifugiato ambientale e climatico, facendo così finalmente evolvere la condizione dei profughi climatici da migranti generici a veri e propri rifugiati climatici,

titolari di un preciso statuto giuridico internazionale per la loro protezione. Tra le possibili vie d'uscita sono state ipotizzate la modificazione della Convenzione di Ginevra attraverso l'introduzione di un nuovo Protocollo Aggiuntivo *ad hoc* e l'adozione di una specifica Convenzione internazionale approvativa di uno Statuto specificamente consacrato alla tutela dei migranti ambientali e climatici come teorizzato dal *Projet de Convention relative au statut international des déplacés environnementaux* elaborato da M. Prieur (Prieur, 2008).

Bibliografia

- Myers N., "Environmental Refugees in a Globally Warmed World", *BioScience*, Vol. 43, n. 11, 1993, pp. 752-761
- Prieur M. et al., "Projet de Convention relative au statut international des déplacés environnementaux", *REDE*, n. 4/2008, p. 38 ss.
- Sciacaluga G., "International Law and the Protection of "Climate Refugees", 2020. Palgrave Macmillan.



ambito disciplinare
letterario
linguistico
autrice
Carmen Concilio

Lo scrittore sudafricano J. M. Coetzee, Premio Nobel per la letteratura nel 2003, ha sostenuto che occorre cambiare il nostro modo di pensare: dobbiamo pensare al flusso di **rifugiati** come un fatto del nostro presente e sempre più del nostro futuro a causa dei **cambiamenti climatici**. Occorre accettare e convivere con questo flusso e trovare soluzioni concrete. Lo scrittore bengalese-new-yorkese Amitav Ghosh definisce i propri antenati così: « I miei antenati sono stati rifugiati ambientali molto prima che si coniasse tale definizione. Venivano da quello che oggi è il Bangladesh, e il loro villaggio si trovava sulla riva del fiume Padma [...] il grande fiume deviò all'improvviso dal suo corso, sommergendo il villaggio». (Ghosh 2016: 2).

Anche Papa Francesco nell'Enciclica *Laudato si'* (2015), al paragrafo 25, – denuncia come «Per esempio, i cambiamenti climatici danno origine a migrazioni di animali e vegetali che non